

IL GIUSTO PROCESSO CIVILE

Rivista trimestrale fondata da FRANCO CIPRIANI

diretta da

GIAMPIERO BALENA, AUGUSTO CHIZZINI
SERGIO MENCHINI, GIROLAMO MONTELEONE
GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI



Edizioni Scientifiche Italiane

Il giusto processo civile

Rivista Trimestrale
Anno VII - n. 4/2012

Direttori:

GIAMPIERO BALENA, AUGUSTO CHIZZINI
FRANCO CIPRIANI †
SERGIO MENCHINI, GIROLAMO MONTELEONE, GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

Corrispondenti

Argentina: Adolfo Alvarado Velloso (Università di Rosario, Presidente dell'Istituto Panamericano di Diritto processuale); Federico G. Domínguez (Università di Lomas de Zamora, Presidente del Tribunale di Cassazione penale della Provincia di Buenos Aires)
Austria: Ena-Marlis Bajons (Università di Vienna); Domenico Lisi (Avvocato in Innsbruck)
Germania: Wolfgang Grunsky (Università di Bielefeld)
Inghilterra: Carla Crifò (Università di Leicester)
Perù: Eugenia Ariano Deho (Università San Marcos di Lima)
Portogallo: Luís Correia de Mendonça (Centro de Estudos Judiciários di Lisbona)
Spagna: Juan Montero Aroca (Università di Valencia)
U.S.A.: Richard Dreyfuss (Avvocato in New York)

Redazione: 70121 Bari, v. Prospero Petroni 30, e-mail: giustoprocessocivile@virgilio.it

Comitato editoriale:

Gianpaolo Impagnatiello, Giovanna Reali (coordinatori)
Viviana Battaglia, Francesco S. Damiani, Giovanni Deluca, Alessandro Motto

Gli scritti pubblicati in questo numero sono di: M. BOVE, ord. dir. proc. civ. Univ. Perugia; E. D'ALESSANDRO, ass. dir. proc. civ. Univ. Torino; F. DE SANTIS, ord. dir. proc. civ. Univ. Salerno; L. GAROFALO, ord. dir. int. Univ. Bari «Aldo Moro»; O. LABORAGINE, dott. ric. dir. proc. civ. Univ. Bari «Aldo Moro»; C. MANCUSO, ric. dir. proc. civ. Univ. Salerno; V. MASTRANGELO, dott. Univ. Bari «Aldo Moro»; S. MENCHINI, ord. dir. proc. civ. Univ. Pisa; M. MOCCI, Corte app. Brescia; B. POLISENO, ric. dir. proc. civ. Univ. Bari «Aldo Moro»; A. PROTO PISANI, già ord. dir. proc. civ. Univ. Firenze; A.A. ROMANO, straord. dir. proc. civ. Univ. Parma; R. TARANTINO, dott. ric. dir. proc. civ. Univ. Bari «Aldo Moro»; PIA VINCENTI, dott. Univ. Milano Cattolica del Sacro Cuore

Registrazione presso il Tribunale di Bari, n. 9 del 30 gennaio 2006.

Periodico esonerato da B.A.M., art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6-10-78.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione
delle Opere dell'ingegno (AIDRO)
Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano
Tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@iol.it

MAURO BOVE
gnizione: r

LUCIANO GA
delibazion.

ELENA D'ALI
*quisite nel
prova: con*

PIA VINCENTI
grandi risc

D.
SERGIO MENC
*impugnazi
la responsa*

ALBERTO A. I
*della comp
di Pontede*

BARBARA POL
*sione delle
nore in gr.
Trib. min.*

9912470000

DOTTRINA

MAURO BOVE *Su alcune controverse regolate dal rito sommario di cognizione in ordine agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 130/2011*

FRANCESCO GARRINO *Alcune riflessioni sulla riforma del processo di arbitrato in Italia*

ERENA D'ARCA' ANTONIO *Inutilizzabilità ex lege delle notificazioni ricevute nel procedimento di mediazione ed accordi processuali sulla produttività della mediazione*

NOTIZIE E PROSPETTIVE

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

FRANCESCO GARRINO *La riforma del processo di arbitrato in Italia*

Edizioni Scientifiche Italiane - 80121 Napoli, Via Chiaia 7
Finito di Stampare nel mese di dicembre 2012
presso la Legatoria Industriale Mediterranea - Salerno

ISSN 1828-311X

Imprimé à taxe réduite - taxe perçue - tassa riscossa
Napoli - Italie

EDOARDO GARBAGNATI, <i>I procedimenti d'ingiunzione</i> , a cura di ALBERTO A. ROMANO, con prefazione di C. CONSOLO, 2 ^a ed. (A.C.)	1295
ENRICO TULLIO LIEBMAN, <i>Manuale di diritto processuale civile. Principi</i> , 8 ^a ed., a cura di VITTORIO COLESANTI ed ELENA MERLIN (A.C.)	1295
ENRICO MARIA MANCUSO, <i>Il giudicato nel processo penale</i> (A.C.)	1296
GIROLAMO MONTELEONE, <i>Manuale di diritto processuale civile. I. Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni; II, L'arbitrato. L'esecuzione forzata. I procedimenti speciali</i> , 4 ^a ed. (G.B.)	1297
ALESSANDRO MOTTO, <i>Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale</i> (ANDREA PROTO PISANI)	1297
EMANUELE ODORISIO, <i>Arbitrato rituale e «lavori pubblici»</i> (LUCA BIANCHI)	310
MONICA PILLONI, <i>Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata</i> (FABRIZIO GIUSEPPE DEL ROSSO)	617
CARMINE PUNZI, <i>Disegno sistematico dell'arbitrato</i> , 2 ^a ed. (G.M.)	312
ENRICO REDENTI e MARIO VELLANI, <i>Diritto processuale civile</i> , con la collaborazione di CARLO VELLANI (G.B.)	313
BRUNO SASSANI, <i>Lineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele</i> , 3 ^a ed. (G.B.)	1298
CATERINA SILVESTRI, <i>La tutela del credito contrattuale nell'Unione Europea. Dalla domanda al riconoscimento ed esecuzione del provvedimento</i> (FABRIZIO GIUSEPPE DEL ROSSO)	618
ROBERTA TISCINI, <i>La mediazione civile e commerciale. Composizione della lite e processo nel d.lg. n. 28/2010 e nei D.M. nn. 180/2010 e 145/2011</i> (A.C.)	620
SILVANA TRABACE, <i>Il sequestro c.d. liberatorio</i> (REMO CAPONI)	966
GIOVANNI VERDE, <i>Diritto processuale civile. 1. Parte generale; 2. Processo di cognizione; 3. Processo di esecuzione; 4. Procedimenti speciali</i> , 3 ^a ed., aggiornamento a cura di FERRUCCIO AU-LETTA, GIAN PAOLO CALIFANO, GIUSEPPE DELLA PIETRA, NICOLA RASCIO (A.C.)	1299
MARIA FRANCESCA VIRGA, <i>Abuso del processo e sanzioni</i> (A.C.)	965
Opere a cura di:	
FERRUCCIO AULETTA, <i>Le espropriazioni presso terzi</i> (A.C.)	313

MAURO BOVE, <i>La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali</i> (A.C.)	620
ANTONIO CARRATTA, <i>La tutela sommaria in Europa. Studi</i> (A.C.)	967
MARIA LUISA CENNI, ERNESTO FABIANI e MAURO LEO, <i>Manuale della mediazione civile e commerciale. Il contributo del Notariato alla luce del d.lg. n. 28/2010</i> (A.C.)	621
CLAUDIO CONSOLO, <i>Codice di procedura civile commentato. La "semplificazione" dei riti e le altre riforme processuali 2010-2011</i> (G.T.L.)	967
LUCA NOGLER e MARINO MARINELLI, <i>La riforma del mercato del lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183</i> (G.T.L.)	622
BRUNO SASSANI e ROBERTA TISCINI, <i>I profili processuali del collegato lavoro. Commento alla disciplina in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro, di clausole generali e di certificazione del contratto di lavoro, di impugnazione del licenziamento e di procedure cautelari ed esecutive</i> (F.S.D.)	314

SPECULUM IUDICIALE

GIORGETTA BASILICO, <i>Giovanni Cesareo Consolo</i>	969
GIORGETTA BASILICO, <i>Giuseppe De Stefano</i>	971
ERNESTO FABIANI, <i>L'insegnamento del diritto processuale civile fra tradizione e innovazione. Riflessioni a margine di una recente sperimentazione</i>	631
ORIANA LABORAGINE, <i>Un incontro a Bologna su «Le novità in materia di ordinamento giudiziario»</i>	1301
SERGIO MENCHINI, <i>Un convegno a Firenze su «Diritto sostanziale e azioni. Tipicità e atipicità delle tutele, nuovo processo amministrativo ed effettività della giurisdizione»</i>	315
ELIO SARACINO, <i>Una giornata di studi in onore di Luigi Paolo Comoglio</i>	319
GIULIANO SCARSELLI, <i>La Corte di cassazione di Firenze (1838-1923)</i>	623

LUCIANO GAROFALO

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA «RIFORMA»
DEL PROCESSO DI DELIBAZIONE IN ITALIA

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. *Exequatur* e rito applicabile prima del d.lgs. 150/2011. – 3. La disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2011: spunti critici.

1. *Premesse*. – L'art. 30 del recente d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150¹ è intervenuto sul rito applicabile in Italia in materia di delibazione stabilendo che le controversie «aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218»² siano regolate dal «rito sommario di cognizione» di cui alla capo III *bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Il 2° comma dello stesso art. 30 prevede, per i suddetti procedimenti, la competenza della Corte d'appello del luogo di attuazione del provvedimento. Inoltre, l'art. 34 del medesimo d.lgs., nel disciplinare – oltre le ovvie abrogazioni – le modificazioni alle varie normative interessate dal decreto stesso, al 38° comma, emenda l'art. 67 l. 218/1995 sostituendo l'inciso contenuto nel 1° comma del suddetto art. 67 «alla Corte d'appello del luogo di attuazione» con la nuova di-

¹ Sul piano del diritto transitorio, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. cit., le relative disposizioni si applicano solo ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs.

² Riportiamo tra virgolette alcuni incisi delle disposizioni in esame, derogando a ben note regole tradizionalmente invalse nella dottrina giuridica italiana, per ragioni che risulteranno chiare nel prosieguo del presente lavoro. E, cioè, per poter evidenziare alcune incongruenze testuali che influiscono sull'interpretazione delle disposizioni suddette e, quindi, sulla conseguente ricostruzione del dato normativo.

zione «all'autorità giudiziaria ordinaria» e inserendo, al medesimo art. 67, un nuovo comma 1° *bis* recante la seguente formulazione: «Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150».

La riforma qui esaminata costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 54 della l. 18 giugno 2009 n. 69 sulla base della quale, appunto, il Governo doveva adottare uno o più decreti legislativi diretti alla riduzione e alla semplificazione dei procedimenti civili di cognizione rientranti nella giurisdizione ordinaria e regolati da leggi speciali. A parte i «tipi» procedurali individuati, è da segnalare come la suddetta disposizione della legge delega preveda, tra l'altro, che restino fermi i «criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante»³. Di qui la disposizione di cui all'art. 3 d.lgs. cit. che, per i procedimenti di cui al capo III del decreto – tra cui quello “comune” di delibazione –, introduce alcune deroghe alla disciplina ordinaria del procedimento sommario di cognizione (artt. 702 *bis* ss. c.p.c.⁴) prevedendo la non applicabilità delle disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 702 *ter* c.p.c., la trattazione collegiale della controversia⁵ e, comunque, l'applicabilità, ai procedimenti di competenza della Corte d'appello, dei soli artt. 702 *bis* e 702 *ter* c.p.c. con le deroghe prima indicate. Quindi, con riferimento al procedimento di delibazione, se il mancato richiamo dell'art. 702 *quater* c.p.c. appare naturale, data la conferma della competenza funzionale in unico grado di merito della Corte d'appello, risulta fortemente innovativo, rispetto alla disciplina e alle prassi previgenti, il richiamo dell'art. 702 *ter* nelle parti non derogate e, in particolare, del 5° comma del medesimo articolo il quale contempla, quale provvedimento giurisdizionale conclusivo dell'indicato procedimento, l'ordinanza e non la sentenza.

Dal concorso delle varie disposizioni prima indicate risulta, pertanto, *prima facie*, che, per i procedimenti di delibazione di cui all'art. 67 l. 218/1995 avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs.

³ La stessa disposizione di legge prevede che la riforma non implica l'abrogazione delle disposizioni di leggi speciali che attribuiscono al giudice poteri officiosi o che sono finalizzate a produrre effetti non conseguibili con le norme contenute nel codice di procedura civile (art. 54, 2° comma, lett. c, l. 69/2009).

⁴ Introdotti dalla stessa l. 18 giugno 2009, n. 69, cit.

⁵ Con la designazione di un giudice relatore e salva la possibilità di delegare ad uno dei componenti del collegio l'eventuale assunzione di mezzi istruttori (art. 3, 2° comma d.lgs. 150/2011)

qui esaminato di merito della competenza del procedimento e 702 *ter* c.p.c. necessiti un rito sommario porre domande ultime rinvie ricorso possibile atti dinanzi pro ipoteca giud

Già la se mativo speci e del c.p.c., disposizioni del procedir dinamento ; soffermarsi esegetico e la conseguen denziali – la di aleatoriet

Inoltre, l il contesto non è costi fatti, risulta teria di deli presenti nel nazionali e/ rità giudizia dono tutte, sulla norma ritto dell'U

qui esaminato, resta confermata la competenza funzionale in unico grado di merito della Corte d'appello da individuarsi – per quanto riguarda la competenza per territorio – sulla base del criterio del «luogo di attuazione del provvedimento». Risulta, altresì, sempre *prima facie*: a) che il procedimento va individuato in quello disciplinato dai soli artt. 702 *bis* e 702 *ter* c.p.c. con le deroghe di cui all'art. 3 d.lgs. cit., b) che, nel caso necessiti un'istruzione non sommaria, non è possibile il mutamento del rito sommario in rito ordinario; c) che è possibile, per il convenuto, proporre domande riconvenzionali, salva la separazione del giudizio su queste ultime rispetto a quello relativo alla domanda principale se le domande riconvenzionali richiedono un'istruttoria non sommaria, d) che è possibile attività istruttoria, e) che il procedimento si conclude con un'ordinanza provvisoriamente esecutiva costituente titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Già la semplice lettera delle disposizioni in esame, nel contesto normativo specifico costituito dalle disposizioni rilevanti del medesimo d.lgs. e del c.p.c., dalle disposizioni del titolo IV della l. 218/1995 nonché dalle disposizioni della legge delega, fa emergere, con riferimento alla «riforma» del procedimento comune di deliberazione così introdotta nel nostro ordinamento giuridico, alcune evidenti criticità⁶ sulle quali è opportuno soffermarsi a riflettere. Riflessioni dirette a fornire un primo contributo esegetico e ricostruttivo pur coscienti che la novità della disciplina – e la conseguente assenza della «sponda» costituita dai referenti giurisprudenziali – lascia a tali riflessioni un notevole margine di soggettività e di aleatorietà.

Inoltre, bisogna considerare che, nell'ordinamento giuridico italiano, il contesto normativo nel quale si iscrive la disciplina qui esaminata non è costituito soltanto da quello specifico prima indicato. Esso, infatti, risulta molto più articolato alla luce del fatto che, in Italia, in materia di deliberazione, si deve tener conto anche delle discipline speciali presenti nel nostro ordinamento in sede di attuazione di obblighi internazionali e/o delle discipline – comunque vincolanti per le nostre autorità giudiziarie – poste dall'Unione europea; discipline queste che godono tutte, anche se a vario titolo, di una forza di incidenza privilegiata sulla normativa interna o per effetto del principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale o per effetto dei principi ormai

⁶ V. *infra* par. 3

(dal 2001) consacrati nell'art. 117, 1° comma, Cost. che comportano, *in primis*, un obbligo di interpretazione conforme e, in caso di antinomia irresolubile sul piano interpretativo, l'illegittimità costituzionale delle norme interne «comuni» eventualmente in conflitto con gli «obblighi internazionali» o con l'«ordinamento comunitario»⁷. Contesto normativo «ampio» che deve essere debitamente considerato ai fini di un corretto approccio sistematico alle problematiche interpretative relative alle disposizioni qui in esame.

2. Exequatur e rito applicabile prima del d.lgs. 150/2011. – Le disposizioni del d.lgs. 150/2011 intervengono in un momento nel quale il problema del rito applicabile alla procedura «comune» di delibazione, dopo alcune incertezze iniziali, sembrava essere sostanzialmente risolto almeno nel «diritto vivente».

Come è ampiamente noto, le originarie incertezze derivarono dal fatto che la l. 218/1995, pur abrogando esplicitamente (art. 73) gli artt. 796 ss. c.p.c. – che, appunto, in precedenza, disciplinavano il procedimento da seguire per chi volesse «far valere nella Repubblica una sentenza straniera» –, nulla diceva, nel suo titolo IV e, segnatamente, nell'art. 67, sul rito da seguire per i casi ivi disciplinati limitandosi a prevedere una legittimazione attiva a favore di «chiunque» vi avesse «interesse» e la competenza della Corte d'appello del luogo di attuazione. Né indicazioni indirette sulla *voluntas legislatoris* potevano essere rintracciate nella Relazione al relativo disegno di legge⁸.

⁷ Sull'art. 117, 1° comma, Cost. dopo la novella costituzionale del 2001 e sui principi in esso consacrati, v., con riferimento agli obblighi internazionali, GAROFALO, *Obblighi internazionali e funzione legislativa*, Torino, 2009, 95 ss. e, con riferimento all'«ordinamento comunitario», ID., *L'ordinamento dell'Unione europea e i vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni*, in *Scritti in onore di Ugo Draetta*, a cura di PARISI, FUMAGALLI MERAVIGLIA, SANTINI e RAINOLDI, Napoli, 2011, 265 ss.; ID., *Ordinamento dell'Unione europea e ordinamento italiano: "prove tecniche" d'integrazione*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, 245 ss. Il tutto con i riferimenti dottrinari e giurisprudenziali ivi contenuti.

⁸ Relazione al disegno di legge n. 1192 «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», presentato nel corso della XI legislatura – il 29 aprile 1993 – al Senato della Repubblica dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con il Ministro dell'Interno. In argomento, v. POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*², con la collaborazione di HONORATI, Milano, 2002, 82 ss. ove è pubblicato (153 ss.) anche il testo della suddetta Relazione con ulteriore documentazione rilevante.

Inoltre, e promulgazione ed appaltatore a dif di riforma⁹ e, in particolare, l'adozione, per l'enza. Ma i della l. 218/1995 testo origina

Le carenze del legislatore riformatosi nei titoli IV del rito di cognizione non immediata che as: neutrale riten dell'uno o de pio del contr Successivar

⁹ La l. 218/1995 è entrata in vigore

¹⁰ Si tratta del progetto di legge di riforma del rito di cognizione del testo, con l'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura

¹¹ Anche per il rito di cognizione, v. Consiglio Superiore della Magistratura, *supra*, la 1

¹² Sintomi di crisi del rito di cognizione, v. Cass. 2 febbraio 2008, n. 10 dicembre 2007

¹³ Nel senso di riforma del rito di cognizione, v. l. 218/1995, il progetto di riforma del 9 aprile 1997

Inoltre, come è pure ampiamente noto, già nell'immediatezza della promulgazione della l. 218/1995, si profilavano taluni problemi interpretativi ed applicativi del titolo IV della stessa legge che spinsero il legislatore a differirne l'entrata in vigore rispetto al complesso della legge di riforma⁹ e a presentare alcuni progetti di modifica dello stesso titolo e, in particolare, dell'art. 67 cit.¹⁰. Tali progetti prevedevano esplicitamente l'adozione del rito in camera di consiglio ferma restando la necessità, per la Corte d'appello, di concludere il procedimento con sentenza. Ma i suddetti progetti rimasero tali¹¹ per cui l'intero titolo IV della l. 218/1995 e l'art. 67 entrarono in vigore il 31 dicembre 1996 nel testo originariamente adottato in sede legislativa.

Le carenze del dettato normativo e le stesse perplessità mostrate dal legislatore finirono col determinare alcuni contrasti nella giurisprudenza formatasi nei primi anni d'applicazione della nuova disciplina di cui al titolo IV della l. 218/1995 in ordine al ricorso al procedimento ordinario di cognizione o al procedimento in camera di consiglio; contrasti non immediatamente superati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che assunse sul tema, in un primo momento, un atteggiamento neutrale ritenendo irrilevante, ai fini del giudizio di legittimità, la scelta dell'uno o dell'altro rito purché fosse correttamente garantito il principio del contraddittorio¹².

Successivamente, nonostante queste incertezze iniziali¹³, la giurisprudenza

⁹ La l. 218/1995 è entrata in vigore il 1° settembre 1995 tranne il titolo IV che è entrato in vigore - nella formulazione originaria - il 31 dicembre 1996.

¹⁰ Si tratta del progetto di legge n. 2404 presentato al Senato il 2 gennaio 1996 e del progetto di legge n. 2200 presentato alla Camera dei Deputati l'11 settembre 1996. Vedine il testo, con il parere espresso, nella seduta del 12 marzo 1997, dal Consiglio Superiore della Magistratura, in POCAR, *Il nuovo diritto*, cit., 251 ss.

¹¹ Anche per effetto delle perplessità manifestate, su questo specifico aspetto, dal Consiglio Superiore della Magistratura nel parere reso il 12 marzo 1997. V., per riferimenti, *supra*, la nota che precede.

¹² Sintomi di tale tendenza emergono anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente e, cioè da quella giurisprudenza di legittimità formatasi quando ormai risultava acclarato che il rito applicabile *ex art.* 67 l. 218/1995 fosse quello ordinario di cognizione. V. Cass. 22 luglio 2004, n. 13662, in *Riv. dir. internaz.*, 2005, 516 ss.; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, v. App. Bari 10 dicembre 2004, n. 1123, in *www.giurisprudenzabavese.it* 2005.

¹³ Nel senso della necessità di utilizzare, nel procedimento di delibazione *ex art.* 67 l. 218/1995, il procedimento per ricorso in camera di consiglio v., per tutti, App. Venezia 9 aprile 1997 e App. Venezia 9 settembre 1997, in *Nuova giur. civ. commentata*,

si è decisamente orientata nel senso della riconduzione della procedura da seguire *ex art.* 67 l. 218/1995 a quella del rito ordinario di cognizione – ancorché in unico grado di merito dinanzi alla Corte d'appello – da avviarsi con atto di citazione e concludersi, ordinariamente e salvo diversi fatti estintivi del procedimento, con sentenza. Né, sul piano sistematico, è possibile comprendere come potesse essere diversamente visto che la mancata esplicita riconduzione, da parte del legislatore, del procedimento di delibazione, ad un rito speciale doveva necessariamente rendere applicabile il rito ordinario. E ciò, sia per il consueto approccio ermeneutico relativo ai rapporti tra normativa speciale e normativa ordinaria, sia per effetto di quanto esplicitamente disposto dallo stesso art. 737 c.p.c. che, nell'introdurre la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, ha sempre previsto l'esperibilità di tale procedimento solo per i provvedimenti che il legislatore indica espressamente come adottabili con queste modalità procedurali.

Oggi, comunque, l'indirizzo prima indicato è univoco nella giurisprudenza di legittimità¹⁴ che, tra l'altro, ha svolto un importante ruolo di integrazione del carente dettato normativo risolvendo, ad esempio, attraverso l'interpretazione sistematica, ulteriori problematiche come quella sorta per effetto della mancata previsione, nella legge di riforma, della necessità di partecipazione del P.M. al procedimento di delibazione¹⁵. Inoltre, la Corte di cassazione, seguendo le indicazioni provenienti dalla migliore dottrina¹⁶, ha ritenuto che il medesimo «tipo» pro-

1997, I, 890 ss., con nota di CAMPEIS e DE PAULI, *Nel senso dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione*. In senso diverso, v., per tutti, App. Napoli (ord.) 21 aprile 1999, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, 163 ss.; App. Ancona 21 luglio 1999, *ibid.*, 169 ss.; App. Perugia 10 gennaio 2002, *ivi*, 2003, 218 ss.

¹⁴ V., ancorché sotto forma di *obiter dictum*, Cass. 16 giugno 2006, n. 13955, in *Riv. dir. internaz.*, 2006, 1195 ss.

¹⁵ Almeno con riferimento alla procedura di *exequatur* riguardante alcuni tipi di provvedimenti stranieri; v. Cass. 6 giugno 2003, n. 9085, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1752 ss.; Cass. 16 dicembre 2003, n. 19277, in *Famiglia*, 2004, 416 ss. con nota di PAGNOTTA.

¹⁶ V., per tutti, S.M. CARBONE., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, Torino, 2009, 228 ss. con bibliografia e giurisprudenza ivi citata. Da segnalare, per l'interessante raffronto tra le discipline in materia della Convenzione di Bruxelles del 1968, del Regolamento (CE) 44/2001 e di altri strumenti di diritto dell'Unione europea, è DE CESARI, *La procedura semplificata di exequatur nei Regolamenti Bruxelles I, Bruxelles II-bis e n. 1346/2000 e la sua applicazione pratica*, in SIDI, *Verso un "ordine comunitario" del processo civile. Pluralità di modelli e tecniche processuali nello spazio europeo di giustizia*, a cura di BOSCHIERO e BERTOLI, Napoli, 2008, 19 ss.

cessuale (ordini speciali di Stati del momento di *exequatur* del 1968 e dicembre 2000

A tali indicazioni le corti di processuale del di delibazione i sorti ulteriori p legittimità – e, c processuale del

Infatti, va da di cognizione r necessità di ade 163 c.p.c. e, con tera scansione p zione soprattutto corretta instaura condo i dettami dinario di cogni rito di vedersi c.p.c. con relativ gnare un termin 163 bis c.p.c., d c.p.c. utilizzando c.p.c. è previsto – unitamente all' c.p.c., ecc. Il tutt 164 c.p.c.¹⁹.

¹⁷ Cass. 12 genn

¹⁸ V. App. Bari 2

¹⁹ È la stessa Sup citamente affermato e troduttivo del giudiz svolgimento del proc 156, 2° comma, c.p.c del suddetto principio

cessuale (ordinario di cognizione) dovesse essere utilizzato anche nei regimi speciali previsti, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali di Stati dell'Unione europea, per la "seconda fase" del procedimento di *exequatur* di cui agli artt. 37 ss. della Convenzione di Bruxelles del 1968 e agli artt. 43 ss. del Regolamento (CE) 44/2001 del 22 dicembre 2000¹⁷.

A tali indicazioni della giurisprudenza di legittimità si sono conformate le corti d'appello le quali hanno, quindi, utilizzato il meccanismo processuale del mutamento di rito nel caso di avvio del procedimento di delibazione mediante ricorso in camera di consiglio. Qui, però, sono sorti ulteriori problemi¹⁸ – non ad oggi superati dalla giurisprudenza di legittimità – e, cioè, quelli derivanti dall'integrale rispetto della scansione processuale del rito ordinario di cognizione.

Infatti, va da sé che l'adozione dello schema del processo ordinario di cognizione rende ineluttabile – nel caso di mutamento di rito – la necessità di adeguare l'atto introduttivo del giudizio ai dettami dell'art. 163 c.p.c. e, comunque, rende ineluttabile la necessità di adeguare l'intera scansione processuale alle regole dell'ordinario processo di cognizione soprattutto se previste a pena di nullità. Tutto ciò a garanzia della corretta instaurazione e del corretto svolgimento del contraddittorio secondo i dettami previsti, appunto, dal codice di rito per il processo ordinario di cognizione. Il convenuto, infatti, secondo tali dettami, ha diritto di vedersi notificare un atto avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. con relative formalità ed intimazioni, ha diritto di vedersi assegnare un termine a comparire non inferiore a quello stabilito dall'art. 163 *bis* c.p.c., deve potersi costituire ritualmente ai sensi dell'art. 166 c.p.c. utilizzando le facoltà difensive per cui il termine di cui all'art. 166 c.p.c. è previsto a pena di decadenza (art. 167 c.p.c.), deve poter godere – unitamente all'attore – delle facoltà concesse dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., ecc. Il tutto nella cornice sanzionatoria di cui agli artt. 156 ss. e 164 c.p.c.¹⁹.

¹⁷ Cass. 12 gennaio 2010, n. 253, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, 488 ss.

¹⁸ V. App. Bari 27 maggio 2010, n. 584, inedita.

¹⁹ È la stessa Suprema Corte che, pur con riferimento ad altre fattispecie, ha esplicitamente affermato che «il principio del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» determinandosi altrimenti la «nullità del procedimento (art. 156, 2° comma, c.p.c.) e della sentenza (art. 159, 1° comma, c.p.c.), causa la violazione del suddetto principio»: Cass. 3 giugno 2008, n. 14657.

Del resto, in ipotesi non dissimili²⁰, il legislatore italiano ha esplicitamente previsto che tra l'ordinanza che determina *ope legis* il mutamento di rito e l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al G.I. devono intercorrere i termini di cui all'art. 163 *bis* c.p.c. (art. 4, 9° comma, l. 898/1970) disponendo anche che la medesima ordinanza debba prevedere un termine, per il ricorrente, per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'articolo 163, 3° comma, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.c., nonché un termine, per il convenuto, per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, 1° e 2° comma, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. La detta ordinanza deve anche contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, oltre il termine stesso, non possono più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 4, 10° comma, l. 898/1970). Si prevede, altresì, in linea generale, l'applicazione a questa fase del procedimento di divorzio delle regole di cui agli artt. 180 ss. c.p.c. con le facoltà concesse alle parti dal 6° comma dell'art. 183 del medesimo codice (art. 4, 11° comma, l. 898/1970).

Quindi, con la riforma del 2005 del procedimento di divorzio, il legislatore dimostra di ritenere che, nelle ipotesi di mutamento del rito speciale in rito ordinario, l'intera scansione processuale deve essere adeguata alle necessità di tale ultimo rito con effetti che riguardano l'atto introduttivo e tutte le ulteriori fasi processuali.

E, infatti, solo così si può rispettare il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) sulla base della considerazione che, se il legislatore sceglie un certo rito per determinate controversie, tale rito va seguito nella sua integralità senza consentire illogiche segmentazioni del procedimento stesso. Del resto, solo operando nel modo anzidetto si garantisce pienamente il diritto di difesa (art. 24, 2° comma, Cost.) e, in genere, il principio del contraddittorio che costituiscono i cardini del "giusto processo" ai sensi dell'art. 111, 1° e 2° comma, Cost. nonché ai sensi dell'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo²¹ e, per quanto possa

²⁰ Art. 4 l. 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 2 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

²¹ Gli effetti nel diritto interno degli «obblighi internazionali» assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, l'incidenza dei principi consacrati nell'art. 6 della suddetta Convenzione sul nostro ordinamento

rilevare in fatti dell'Unione europea solo l'esistenza del contraddittorio tra Cost.)²⁴ e, cioè, procedimentale a tutte le parti e dal legislatore per il diritto di difesa via effettività.

Né possono di *exequatur* dei convenzioni europee stenuto da autorcrezionalità dell

processuale (civile, privato e giurisprudenziale grandi linee. È opposto della Convenzione europea disciplina processuale in vigore della norma alcuni illustri studiosi *pea dei diritti dell'uomo* dell'art. 6 della Convenzione civile internazionale, FAWCETT, *The international private law of the European Union* in *The International private law of the European Union* prossima adesione del *zionale privato dell'Unione privata dell'Unione int. priv. proc.*, 2012, 7

²² Per effetto dei disposizioni della Carta di Matrucci dall'art. 6, par. 1,

²³ V. in argomento, *ritti*, Milano, 2002, 45

²⁴ V. in argomento, *blematico rapporto tra ghts.eu/getFile.php?nam*

²⁵ V. SALERNO, *Com. giusto processo nella pre* 922 ss.

rilevare in fattispecie²², dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È noto, infatti, che il giusto processo implica, non solo l'esistenza di un giudice terzo e imparziale²³, ma anche un contraddittorio tra le parti «in condizioni di parità» (art. 111, 2° comma, Cost.)²⁴ e, cioè, un contraddittorio che si sviluppi secondo un modello procedimentale certo e preconstituito ove tali condizioni siano garantite a tutte le parti con riferimento al tipo di procedimento in concreto scelto dal legislatore per la trattazione di quelle controversie. Solo così il diritto di difesa viene garantito nella sua integralità e, soprattutto, nella sua effettività.

Né possono ormai sussistere dubbi sull'applicabilità ai procedimenti di *exequatur* dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea. Infatti, pur essendo indubbiamente vero – come sostenuto da autorevole dottrina²⁵ – che sussiste un ampio margine di discrezionalità delle Parti contraenti la suddetta Convenzione in ordine

processuale (civile, penale e amministrativo) sono stati oggetto di un dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non è certo possibile ricostruire in questa sede nemmeno per grandi linee. È opportuno, peraltro, ricordare come l'interazione dei principi dell'art. 6 della Convenzione europea con quelli costituzionali italiani e con quelli della nostra disciplina processuale sia stata colta, già negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della normativa d'adattamento alla Convenzione (l. 4 agosto 1955, n. 848), da alcuni illustri studiosi tra cui deve essere ricordato: ANDRIOLI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il processo giusto*, in *Temi romana*, 1964, 443 ss. Sugli effetti dell'art. 6 della Convenzione europea sul diritto internazionale privato e sul diritto processuale civile internazionale v., anche se con specifico riferimento all'ordinamento inglese, FAWCETT, *The impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 2007, 1 ss. Sugli effetti della prossima adesione dell'Unione europea alla CEDU, con riferimento al diritto internazionale privato dell'Unione, v. IVALDI e TUO, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea nella prospettiva dell'adesione alla CEDU*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, 7 ss.

²² Per effetto dei noti parametri relativi all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni della Carta previsti nel titolo VII della Carta stessa ed esplicitamente richiamati dall'art. 6, par. 1, TUE.

²³ V. in argomento, dal punto di vista sociologico, PANNARALE, *Giustiziabilità dei diritti*, Milano, 2002, 45 ss.

²⁴ V. in argomento, MARCHESELLI, *La Cedu nel caso Ravon contro Francia: il problematico rapporto tra accessi e verifiche fiscali e giusto processo*, in www.europeanrights.eu/getfile.php?name=public/comments/testo_marcheselli.doc.

²⁵ V. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, 895 ss., spec. 922 ss.

alle modalità procedurali di attuazione delle decisioni straniere, è anche vero che la giurisprudenza della Corte europea si è ormai ripetutamente pronunciata in tale senso sia con riferimento, in generale, al diritto dell'interessato a ottenere l'*exequatur*²⁶, sia con riferimento all'incidenza, anche su tale procedimento, di alcuni principi direttamente funzionali al principio del giusto processo quale quello del contraddittorio²⁷.

Quindi, utilizzando i canoni dell'interpretazione sistematica costituzionalmente orientata, risulta chiaro che la disciplina introdotta nel 2005 per il procedimento di divorzio costituisce emersione di un principio generale del nostro sistema di diritto processuale civile²⁸ formatosi anche in ossequio a precisi obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano. Principio secondo il quale il contraddittorio può essere differito o sommario – in ipotesi speciali previste dal legislatore – ma è requisito essenziale del processo “giusto” e, comunque, deve potersi esplicare nelle forme e nei modi propri del procedimento individuato dal legislatore per quella determinata controversia.

²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, 1° aprile 2010, *Vrbica c. Croazia*, ricorso n. 32540/05, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbk&action=html&highlight=VRBICA%20%7C%20CROATIE%20%7C%2032540/05%20%7C%2032540/05&sessionid=94142941&skin=hudoc-fr>

²⁷ V., per una disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in questa materia e per i necessari riferimenti, LOPES PEGNA, *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, 33 ss. Per un'interessante rassegna giurisprudenziale al 2006, v. BRESSO, *Preclusioni e giusto processo civile. Il diritto al contraddittorio nella formazione delle prove nel processo civile*, in *Il giusto processo nella prospettiva della Convenzione europea dei diritti dell'uomo* a cura della Fondazione Gaetano Morelli, Corso seminario – Crotona 11-15 settembre 2006, fasc. 3, visibile su www.fondazionemorelli.org/fascicolo%203.pdf. Sul diverso tema dell'applicazione “indiretta” dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento al rispetto delle regole del giusto processo da parte del giudice della sentenza delibanda, v., anche per riferimenti, CAFAGNA, *L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la circolazione delle decisioni: il giudizio civile contumaciale*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale privato*, a cura di CARELLA, Torino, 2009, 17 ss. nonché LOPES PEGNA, *L'incidenza dell'art. 6*, cit., 38 ss. In generale, su principio di uguaglianza, giusto processo e riconoscimento di sentenze straniere v., TONOLO, *Il principio di uguaglianza nei conflitti di leggi e di giurisdizioni*, Milano, 2011, 103 ss.

²⁸ Non a caso l'art. 702 *bis* c.p.c., così come introdotto dalla l. 69/2009, prescrive, anche per il procedimento sommario di cognizione, il rispetto di alcune regole del procedimento ordinario per quanto riguarda la formulazione dell'atto introduttivo e la costituzione del convenuto.

3. *La disciplina*
base delle consi
sarebbe da chier
cedimento «cor
dopo le incerte:
pretativo della r
ci rendiamo cor
ferire con la dis
risti positivi, a p
contributo eseg

Del resto, pi
come già prima

Alcune di qu
utilizzata nella r

E, infatti, qu:
d'applicazione, s
getto «l'attuzio
risdizione volon
218» e sembra cc
previste dallo ste
zata in Italia sul
tegrale dell'art. 6
d.lgs. cit. – fuga
comma 1° *bis*, c
simo art. 67 – i
esecuzione forza

Ma anche la i
sciare perplessi.
tuire l'inciso del

²⁹ Per procedime
quanto detto nel test
cui all'art. 67 di tale
ricordate nel paragra
sposizioni d'adattame

³⁰ Del resto anch
dei diritti dell'uomo
mario di cognizione;
da noi sollevato nel 1
del rito ma la coeren

3. *La disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2011: spunti critici.* – Sulla base delle considerazioni effettuate – e tornando al d.lgs. 150/2011 – ci sarebbe da chiedersi se era opportuno intervenire sulla disciplina del procedimento «comune»²⁹ di delibazione proprio nel momento nel quale, dopo le incertezze iniziali, si era finalmente raggiunto un assetto interpretativo della normativa rilevante sostanzialmente chiaro e definito. Ma ci rendiamo conto che porsi una siffatta domanda significherebbe interferire con la discrezionalità del legislatore per cui ci limitiamo, quali giuristi positivi, a prendere atto della novità legislativa e a fornire il nostro contributo esegetico³⁰.

Del resto, pur in questa più limitata prospettiva, è facile rilevare – come già prima segnalato – l'emergere di varie criticità.

Alcune di queste criticità derivano dalla discutibile tecnica legislativa utilizzata nella redazione di alcune disposizioni del testo in esame.

E, infatti, quando l'art. 30 d.lgs. 150/2011 stabilisce il proprio ambito d'applicazione, si riferisce testualmente alle controversie aventi ad oggetto «l'attuazione» delle sentenze e dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria «di cui all'articolo 67 della l. 31 maggio 1995 n. 218» e sembra così – almeno letteralmente – non voler includere le azioni, previste dallo stesso art. 67, necessarie per procedere ad esecuzione forzata in Italia sulla base dei medesimi atti stranieri. Peraltro, il testo integrale dell'art. 67 l. 218/1995 – come emendato dall'art. 34, 38° comma, d.lgs. cit. – fuga tale dubbio interpretativo poiché prevede, nel nuovo comma 1° *bis*, che tutte le controversie di cui al 1° comma del medesimo art. 67 – ivi comprese quelle da avviare per poter procedere ad esecuzione forzata – siano disciplinate dall'art. 30 d.lgs. 150/2011.

Ma anche la riformulazione dell'art. 67 l. 218/1995 non può non lasciare perplessi. È difficile comprendere, infatti, che senso abbia sostituire l'inciso del primo comma «alla Corte d'appello del luogo di at-

²⁹ Per procedimento «comune» di delibazione intendiamo – come risulta evidente da quanto detto nel testo – quello di cui al titolo IV della l. 218/1995 e, in particolare, di cui all'art. 67 di tale legge. Regimi speciali sono, invece, quelli previsti dalle discipline ricordate nel paragrafo 1 o, comunque, previste da atti dell'Unione europea o da disposizioni d'adattamento a convenzioni internazionali.

³⁰ Del resto anche a noi appare compatibile con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo la scelta del nostro legislatore di utilizzare in materia il rito sommario di cognizione; v. SALERNO, *Competenza giurisdizionale*, cit., 926 ss. Il problema da noi sollevato nel paragrafo precedente è del tutto diverso e non riguarda la «scelta» del rito ma la coerenza tra tale scelta e le regole procedurali in concreto seguite.

tuazione» con quello «all'autorità giudiziaria ordinaria» visto che, al 2° comma dell'art. 30 d.lgs. cit., si utilizza il medesimo criterio di competenza territoriale ed è difficile pensare che possano sorgere dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere di questo tipo di controversie. Come, con riferimento allo stesso d.lgs., è difficile comprendere perché il suddetto 2° comma dell'art. 30 faccia esclusivo riferimento al luogo di attuazione del «provvedimento» dimenticandosi che, al 1° comma della medesima disposizione, è previsto che il ricorso al procedimento sommario di cognizione riguardi le controversie aventi ad oggetto le «sentenze» oltre che i «provvedimenti» stranieri di giurisdizione volontaria.

Comunque, quelli sin qui esaminati sono difetti redazionali facilmente superabili attraverso un corretta esegesi del testo normativo.

Invece, altri problemi posti dalla riforma in esame richiedono, per trovare una corretta soluzione, un approccio più sistematico.

Ci riferiamo, anzitutto, alla previsione della normativa qui analizzata che contempla, quale provvedimento conclusivo della procedura – e salvo diversi fatti estintivi della medesima procedura –, un'ordinanza «provvisoriamente» esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione³¹. Il problema è quello della ricorribilità per Cassazione quale mezzo di gravame ordinario avverso le ordinanze che, ai sensi della nuova disciplina, concludono i procedimenti di cui all'art. 67 l. 218/1995. Problema che è lecito porsi dato il tenore letterale dell'art. 360 c.p.c. – che riserva alle sole sentenze, pronunziate in grado d'appello o in unico grado³², tale mezzo d'impugnazione – e che, nella disciplina previgente, non sussisteva poiché, il provvedimento conclusivo del procedimento di *exequatur* era adottato, appunto, in forma di sentenza³³.

Tale problema si pone anche per ulteriori rimedi impugnatori previsti dal nostro codice di rito civile, quali la revocazione di cui agli arti-

³¹ V., anche per i necessari riferimenti normativi, *supra*, par. 1.

³² Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 360 c.p.c.

³³ Tale conclusione è evincibile dal «diritto vivente» e, cioè, dalle indicazioni di gran lunga prevalenti della dottrina e della giurisprudenza. È opportuno, peraltro, segnalare che l'art. 67, 2° comma, l. 218/1995 non qualifica il provvedimento adottabile dalla Corte d'appello per il riconoscimento o l'attribuzione di esecutività alle sentenze straniere o ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione ma parla genericamente di «provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1».

coli 395 ss. c.p.c. che risultano ec

La questione sommario di *co-ter* c.p.c. che pr dal tribunale a s termina l'avvio versa indicazion si conclude con ribile per Cassaz di ricorso per re

La questione esperirsi secondo perché, come gi. procedimenti di 702 *quater* c.p.c. fronti di un pro ché in primo e t sente, comunque un elemento chia nale qui in esar disposizione cod:

³⁴ V., in argomentario di cognizione, *pello nel processo son* 18 ss.

È, anche, da con non è applicabile il l'art. 54 della l. 7 agi ciò per effetto dell'es riferimento agli appe 2012 ha, però, intro prova e i nuovi docu dispensabili» ai fini d cedentemente indicate

³⁵ Per l'istituto de il terzo volesse propo mento reso in primo acquisito, per mancat previsto dall'art. 702

³⁶ Vedi *supra* par.

coli 395 ss. c.p.c. e l'opposizione di terzo di cui agli articoli 404 ss. c.p.c. che risultano edittalmente esperibili contro le sole sentenze.

La questione qui affrontata non sussiste nel «normale» procedimento sommario di cognizione perché, in tali ipotesi, si applica l'art. 702 *quater* c.p.c. che prevede l'impugnabilità in appello delle ordinanze emesse dal tribunale a seguito dell'indicato procedimento; impugnabilità che determina l'avvio di un procedimento d'appello che, in mancanza di diversa indicazione del legislatore, si svolge secondo le regole ordinarie e si conclude con una sentenza³⁴. Detta sentenza, in quanto tale, è ricorribile per Cassazione o, sussistendone le ulteriori condizioni, è passibile di ricorso per revocazione o di opposizione di terzo³⁵.

La questione sussiste, invece, nel caso del giudizio di *exequatur* da esperirsi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione perché, come già segnalato³⁶, l'art. 3, 2° comma, d.lgs. 150/2011, per i procedimenti di competenza della Corte d'appello, non richiama l'art. 702 *quater* c.p.c.; richiamo che, del resto, sarebbe inconcepibile nei confronti di un provvedimento di competenza della Corte d'appello ancorché in primo e unico grado di merito. Tale mancato richiamo non consente, comunque, sul piano testuale, nemmeno di utilizzare direttamente un elemento chiave per la qualificazione del provvedimento giurisdizionale qui in esame e, cioè, quello di cui al primo inciso della suddetta disposizione codicistica che attribuisce «gli effetti di cui all'art. 2909 cod.

³⁴ V., in argomento e per riferimenti dottrinari, CAPPONI, *Note sul procedimento sommario di cognizione*, in www.judicium.it/admin/saggi/43/Capponi.pdf, 10 ss.; CELA, *L'appello nel processo sommario di cognizione*, in www.judicium.it/admin/saggi/149/Cela.pdf, 18 ss.

È, anche, da considerare che al «normale» procedimento sommario di cognizione non è applicabile il primo comma dell'art. 348 *bis* c.p.c. recentemente introdotto dall'art. 54 della l. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83. E ciò per effetto dell'esplicita esclusione di cui al 2° comma dello stesso art. 348 *bis* con riferimento agli appelli proposti «a norma dell'art. 702 *quater*». La stessa novella del 2012 ha, però, introdotto modifiche all'art. 702 *quater* stabilendo che i nuovi mezzi prova e i nuovi documenti ammissibili in appello sono quelli ritenuti dal Collegio «indispensabili» ai fini della decisione e non più quelli semplicemente «rilevanti» come precedentemente indicato dalla disposizione in esame.

³⁵ Per l'istituto dell'opposizione di terzo il problema potrebbe porsi nel caso in cui il terzo volesse proporre opposizione, ai sensi degli artt. 404 ss. c.p.c., a un provvedimento reso in primo grado nelle forme di cui all'art. 702 *ter*, 6° comma, c.p.c. e che ha acquisito, per mancata impugnazione in appello, gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. come previsto dall'art. 702 *quater* c.p.c.

³⁶ Vedi *supra* par. 1.

civ.» – e, cioè, gli effetti di giudicato sostanziale – alle ordinanze rese ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c. che non siano oggetto di gravame in appello nei termini ivi indicati.

Peraltro, non sembra, dal tenore complessivo della disciplina qui analizzata, che il legislatore voglia escludere dal regime ordinario delle impugnazioni le suddette ordinanze³⁷. E, del resto, ci sarebbe da chiedersi se una tale esclusione sia concepibile sul piano sistematico in un ordinamento processuale ancora basato sul principio del doppio grado di giurisdizione di merito ancorché non canonizzato nelle tavole della Costituzione; il tutto vista la natura non meramente «cautelare» o «interlocutoria» dei provvedimenti giurisdizionali oggetto del nostro esame.

Per la soluzione del problema indicato possiamo utilizzare le prime indicazioni della giurisprudenza sulla natura del procedimento sommario di cognizione nonché le ulteriori indicazioni provenienti, sulla medesima problematica, dalla prevalente dottrina di diritto processuale civile «interno» a cui spetta, in via primaria, l'onere e l'onore di qualificare giuridicamente il procedimento introdotto dalla l. 69/2009 e, soprattutto, il non facile compito di inscrivere tale procedimento «nel sistema». Le suddette indicazioni appaiono univoche nell'osservare che la «sommarietà», propria del procedimento in questione, riguarda l'istruttoria e non la cognizione; sommarietà dell'istruzione che, tra l'altro, riguarda essenzialmente le modalità di acquisizione della prova visto che, comunque – e a differenza di quanto previsto, per i procedimenti cautelari, dall'art. 669 *sexies* c.p.c., gli atti istruttori esperibili non sono solo quelli «indispensabili» (art. 669 *sexies* c.p.c.) ma più propriamente quelli «rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto» (art. 702 *ter*, 5° comma, c.p.c.)³⁸.

³⁷ O, meglio, dal «residuo» regime ordinario delle impugnazioni perché è indubbio che le ordinanze emesse dalla corte d'appello in sede di *exequatur* non possono essere oggetto di gravame in appello. A tal proposito è opportuno ricordare come, nella Relazione governativa al d.lgs. 150/2011, proprio il nostro caso sia stato utilizzato per giustificare il permanere di alcune ipotesi di inappellabilità anche di provvedimenti emessi dal Tribunale e dichiarati non appellabili dalla loro previgente disciplina speciale. Il tutto, si sostiene nella suddetta Relazione, per effetto di quanto previsto dall'art. 54, 2° comma, lett. c), l. delega 69/2009. La Relazione è in *Guida al diritto. Il Sole 24 ore. Locus online, La semplificazione dei riti civili. Il Decreto legislativo 150/2011 con il commento della Relazione governativa*, settembre 2011, 8 ss., in www.guidaaldiritto.ilssole24ore.com.

³⁸ In argomento e per i necessari riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, v. CAPPONI, *Note sul procedimento sommario*, cit., 3 ss.; LUPOLI, *Sommario (ma non troppo)*,

Siamo, quindi, sommario ma amento ordinario una controversia dozione di un 1 *ter*, 6° comma, per l'iscrizione ci occupa – provvedimenti stranieri: esclusivo di cui al mancata ottemporanea relativa alla suss. 218/1995) per il dalla volontà di efficacia esecutiva

È chiaro, quindi, all'art. 702 *ter* c delle ordinanze: assumere quella il medesimo art. provvedimenti giurisdizionali: nitiva sulle posizioni: richiamo, nella c. *quater* c.p.c., così far pervenire a d qui effettuate in autonomia: da parte del giudice: cosa giudicata al

La suddetta fi

in www.judicium.it/ammario, cit., 2 ss.

³⁹ V., in giurisprudenza, con nota di DIDO

⁴⁰ È ovviamente, in termini generali

⁴¹ Il medesimo procedimento ordinario delle impugnazioni in forma atipica dal Trib

Siamo, quindi, di fronte ad un procedimento ad istruttoria (forse) sommaria ma a cognizione piena che si pone in alternativa al procedimento ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. ed è diretto a risolvere una controversia nel contraddittorio tra le parti interessate mediante l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che, come recita l'art. 702 *ter*, 6° comma, c.p.c., costituisce titolo esecutivo nonché titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione³⁹. Nel caso che ci occupa – procedimento di *exequatur* di sentenze straniere o di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione – il provvedimento conclusivo di cui all'art. 702 *ter* c.p.c. risolve la controversia derivante dalla mancata ottemperanza ai suddetti atti giurisdizionali stranieri o quella relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 64 e 66 l. 218/1995) per il riconoscimento in Italia di tali atti o, ancora, derivante dalla volontà di veder attribuire, ai medesimi atti giurisdizionali stranieri, efficacia esecutiva nel nostro Paese.

È chiaro, quindi, che – almeno nel nostro caso⁴⁰ – l'ordinanza di cui all'art. 702 *ter* c.p.c. si pone al di fuori dello schema logico-giuridico delle ordinanze in genere come delincato dagli artt. 134 e 279 c.p.c. per assumere quella funzione definitiva (*rectius*: decisoria) del giudizio che il medesimo art. 279 c.p.c. attribuisce alle sole sentenze e, cioè, a quei provvedimenti giurisdizionali che risultino idonei a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio⁴¹. Né ci sembra che il mancato richiamo, nella disciplina del procedimento di *exequatur*, dell'art. 702 *quater* c.p.c., con le conseguenze prima indicate, sia in grado *ex se* di far pervenire a diverse conclusioni. Il tutto alla luce delle constatazioni qui effettuate in ordine all'effettiva natura dell'ordinanza indicata che, autonomamente – e, quindi, anche in mancanza di specifica precisazione da parte del legislatore –, la rende suscettibile di acquisire efficacia di cosa giudicata al ricorrere dei relativi presupposti di legge.

La suddetta funzione decisoria, del resto, viene esaltata se si consi-

in www.judicium.it/admin/saggi/106/Lupo.pdf, 9 ss.; CEA, *L'appello nel processo sommario*, cit., 2 ss.

³⁹ V., in giurisprudenza, Trib. Varese 18 novembre 2009, in *Giur.merito*, 2010, 2, 406 ss. con nota di DIDONE.

⁴⁰ È ovviamente, compito della dottrina di diritto processuale civile «interno» valutare in termini generali la soluzione fornita nel testo.

⁴¹ Il medesimo principio giuridico ha spinto la Suprema Corte a ricondurre al regime ordinario delle impugnazioni anche altri provvedimenti di natura decisoria resi in forma atipica dal Tribunale: v. Cass. 22 febbraio 2010, n. 4245.

dera che la disciplina qui esaminata prevede esplicitamente la possibilità che il convenuto nel giudizio di delibazione possa formulare domande riconvenzionali, salva la separazione dei giudizi solo nel caso in cui la decisione sulla domanda riconvenzionale richieda un'istruttoria non sommaria (art. 702 *ter*, 4° comma, c.p.c.). Quindi, nel caso in cui non sussistano le condizioni per la separazione dei giudizi o nel caso in cui, comunque, tale separazione non venga disposta, la Corte d'appello, con l'ordinanza di cui all'art. 702 *ter* c.p.c., decide definitivamente, non solo sulla domanda di delibazione dell'atto giurisdizionale straniero, ma anche sulla domanda riconvenzionale che può avere la più svariata natura purché dipenda «dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione» (art. 36 c.p.c.). E se l'inappellabilità di tali ordinanze – in quanto pronunciate dalla Corte d'appello quale unico giudice competente sulla domanda principale – non costituisce un *vulnus* per un sistema basato sul doppio grado di giurisdizione di merito perché è una libera scelta del convenuto azionare le proprie pretese in sede riconvenzionale nell'ambito del giudizio di delibazione piuttosto che ricorrere alle forme ordinarie dinanzi al giudice competente, non altrettanto può dirsi con riferimento ad una possibile integrale sottrazione delle suddette ordinanze al regime ordinario delle impugnazioni esperibili contro i provvedimenti giurisdizionali di natura decisoria delle corti d'appello (ricorso per cassazione, revocazione, opposizione di terzo).

Varie sono le soluzioni ipotizzabili per evitare tale *vulnus* al sistema. La prima potrebbe emergere partendo dalla competenza funzionale della Corte d'appello e affermando che tale competenza modella il procedimento tanto da individuare, quale provvedimento decisivo del procedimento stesso, una sentenza e non un'ordinanza. In sostanza, come il provvedimento conclusivo emesso dalla Corte d'appello, in sede di gravame, ai sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c., è dato con sentenza, così il provvedimento conclusivo del procedimento di *exequatur*, essendo di competenza in unico grado della stessa Corte d'appello, dovrebbe essere dato con sentenza. Questa sorta di *vis attractiva* del procedimento esperibile sul provvedimento adottabile dal giudice competente potrebbe anche farsi rientrare nelle eccezioni disciplinate dal già ricordato art. 54, 2° comma, lett. c), l. delega n. 69/2009⁴². Ma una ricostruzione del genere,

⁴² Vedi, *supra*, nota 38.

per quanto su lettera della legge, in questo caso, richieda tanto esplicitamente

È altresì, date, al regime i provvedimenti. Infatti, nonostante dall'art. 702 *ter* c.p.c. disciplinati, collegiale ma in natura speciale delle procedure di delibazione. Basti considerare i sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c. dell'art. 739 c.p.c. dei provvedimenti del codice di procedura

L'unica straripante in modo improprio deve essere emessa dalla Corte comune di *exequatur* mai secolare giusto genere. Con principio da tener presente un provvedimento non si deve farne il giudice emittente, colare, all'eventuale controversia dedotta esperibile il c.d. nei confronti di

⁴³ V., sul tema in cassazione, in G. STREPPA, *La riforma della procedura civile con la legge n. 69 del 2009*, 2011, 1096 ss., spec.

per quanto suggestiva, ci appare in netto e insanabile contrasto con la lettera della legge che, tra l'altro e come già più volte segnalato, nel nostro caso, richiama esplicitamente l'art. 702 *ter* c.p.c. ed esclude, altrettanto esplicitamente, l'applicazione dell'art. 702 *quater* c.p.c.

È altresì, da escludere che si possa ricorrere, nelle ipotesi qui esaminate, al regime delle impugnazioni, previsto dagli artt. 739 ss. c.p.c., per i provvedimenti emessi a seguito di procedimenti in camera di consiglio. Infatti, nonostante il non certo ristretto ambito di applicazione riconosciuto dall'art. 742 *bis* c.p.c. alla disciplina complessiva dei procedimenti ivi disciplinati, per il procedimento qui in esame è prevista la trattazione collegiale ma non in camera di consiglio mentre il regime anzidetto ha natura speciale risultando strettamente funzionale alle caratteristiche proprie dei procedimenti in camera di consiglio. Esso, pertanto, non può essere utilizzato per procedimenti diversi ancorché, ad altro titolo, «sommari». Basti considerare la diversa forma dei provvedimenti adottabili ai sensi dell'art. 737 c.p.c. (decreto motivato) ed impugnabili ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e, in ogni caso, l'espressa previsione di inimpugnabilità dei provvedimenti emessi, ai sensi del capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, dalle corti d'appello.

L'unica strada che risulta percorribile per risolvere il problema in esame in modo sistematicamente corretto e senza forzare il dettato normativo deve incentrarsi sulla già rilevata natura decisoria dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello a seguito del «nuovo» procedimento comune di *exequatur* e così utilizzare le indicazioni provenienti da un'ormai secolare giurisprudenza formatasi in generale su ordinanze di questo genere. Come è noto, infatti, nella giurisprudenza italiana è ormai principio da tempo consolidato quello secondo il quale, per valutare se un provvedimento giurisdizionale ha natura di sentenza o di ordinanza, non si deve far riferimento alla forma del provvedimento utilizzata dal giudice emittente ma al contenuto del provvedimento stesso e, in particolare, all'eventuale contenuto decisivo – ancorché parziale – della controversia dedotta in giudizio⁴³. Il tutto con la conseguenza di rendere esperibile il c.d. ricorso «straordinario» in cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti di qualsiasi provvedimento giurisdizionale che possieda le

⁴³ V., sul tema in generale e per i necessari riferimenti, P. SANDULLI, *Del ricorso per cassazione*, in G. STELLA RICHTER e P. STELLA RICHTER, *La giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinata con la dottrina. Aggiornamento 2006-2010*, II, 3, Milano, 2011, 1096 ss., spec. 1100 ss.

sudette caratteristiche decisorie con riferimento alla controversia dedotta in giudizio⁴⁴.

Tale è la situazione oggetto del nostro esame per cui il suddetto ricorso risulta esperibile anche nei confronti delle ordinanze emesse dalla Corte d'appello quando conclude in via definitiva la procedura comune di *exequatur*. Il tutto fermo restando che, almeno con riferimento al procedimento di *exequatur*, non concordiamo sull'aggettivo «straordinario» invalso nella prassi giurisprudenziale perché l'anzidetto ricorso per cassazione è quello «ordinario» disciplinato dalle norme comuni a loro volta interpretate in senso costituzionalmente orientato per dare effettività al principio consacrato 7° comma dell'art. 111 Cost.; rimedio ordinario che può essere esperito anche nei confronti delle «ordinanze decisorie» perché, data l'irrelevanza del *nomen juris* utilizzato dal giudice emittente per definire il proprio provvedimento, tali ordinanze vanno correttamente inquadrate tra le sentenze possedendone i requisiti previsti dalla legge.

Diverso problema sistematico porrebbe la normativa del d.lgs. qui in esame se la si volesse coordinare con le discipline speciali di *exequatur* poste da atti dell'Unione europea o per effetto dell'adattamento del nostro ordinamento a obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.

Diciamo subito che il problema potrebbe trovare facile soluzione in sede interpretativa poiché, a parte l'operatività della già citata eccezione contenuta nell'art. 54, 2° comma, lett. c), l. delega n. 69/2009, il legislatore delegato ha avuto cura di precisare che la nuova disciplina riguarda le «controversie (...) di cui all'art. 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218» (art. 30 d.lgs. 150/2011) provvedendo anche, come già segnalato, ad emendare tale ultima disposizione della legge di riforma del diritto internazionale privato italiano (art. 34, 38° comma, d.lgs. 150/2011). E, se qualche dubbio ermeneutico può porre il riferimento, contenuto nell'art. 54, 1° comma, l. 69/2009, per delimitare l'ambito della riforma, ai «procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla *legislazione speciale*⁴⁵» in relazione ai

⁴⁴ Tale principio è stato esteso in giurisprudenza, ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge, anche agli altri rimedi impugnatori indicati nel testo (revocazione e opposizione di terzo). V. Cass. 9 giugno 2005, n. 12175, in *Giur. it.*, 2006, 784 ss. V., inoltre, con riferimento all'art. 404 c.p.c., quanto già da tempo affermato dalla Corte costituzionale (sentenze 7 giugno 1984, n. 167, 14 ottobre 1985, n. 237, e 26 maggio 1995, n. 192).

⁴⁵ Corsivo nostro.

regimi speciali
venzioni interna
gislazione specie
per i regimi spe
Tali regimi, infa
ordinamentale e
nella categoria
tra l'altro, è chi
quella italiana.

Quindi, la rif
dalla normativa
ciali previsti da
plicabile ai regin
zioni internazio
ammissibile solo
tera e con la *rat*
del principio orr

Peraltro, non
prassi una qualch
delineatosi sui re
tenendo conto di
sprudenza italian
gnizione) utilizza
del d.lgs. 150/20
previsti per la «se
artt. 37 ss. della C
Regolamento (CE
già segnalato l'am
agli Stati in ordin
straniere⁴⁸ che nor
l'Unione europea,
settore della coop
rare, infatti, come
alla circolazione d

⁴⁶ Vedi *supra* par.

⁴⁷ Vedi, anche per

⁴⁸ Vedi, anche per

⁴⁹ SALERNO, *Comp*

regimi speciali di *exequatur* previsti da norme di adattamento a convenzioni internazionali in vigore per l'Italia data l'indubbia natura di «legislazione speciale» di atti normativi del genere, non altrettanto può dirsi per i regimi speciali di *exequatur* previsti da atti dell'Unione europea. Tali regimi, infatti, sono posti da atti normativi di diversa provenienza ordinamentale e che, comunque, non possono certo essere fatti rientrare nella categoria giuridica «legislazione speciale»; categoria giuridica che, tra l'altro, è chiaramente riferita – nella normativa qui commentata – a quella italiana.

Quindi, la riforma del procedimento comune di *exequatur* introdotta dalla normativa in esame non è direttamente applicabile ai regimi speciali previsti da atti dell'Unione europea e, quand'anche si ritenesse applicabile ai regimi speciali previsti da norme di adattamento a convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, la relativa incidenza sarebbe ammissibile solo se la nuova disciplina risultasse compatibile con la lettera e con la *ratio* propria di tali ultimi regimi speciali. Il tutto alla luce del principio ormai consacrato nell'art. 117, 1° comma, Cost.⁴⁶.

Peraltro, non possiamo escludere *a priori* che si possa verificare nella prassi una qualche incidenza, ancorché indiretta, del regime comune così delineatosi sui regimi speciali previsti da atti dell'Unione europea. E ciò tenendo conto di quella circostanza già segnalata che ha visto la giurisprudenza italiana affermare che il «tipo» processuale (ordinario di cognizione) utilizzato per il procedimento comune di deliberazione prima del d.lgs. 150/2011 dovesse essere impiegato anche nei regimi speciali previsti per la «seconda fase» del procedimento di *exequatur* di cui agli artt. 37 ss. della Convenzione di Bruxelles del 1968 e agli artt. 43 ss. del Regolamento (CE) 44/2001 del 22 dicembre 2000⁴⁷. D'altro canto, è stato già segnalato l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto in dottrina agli Stati in ordine alle modalità procedurali di attuazione delle decisioni straniere⁴⁸ che non risulta essere stato rimosso del tutto, per gli Stati dell'Unione europea, dall'esercizio delle competenze della stessa Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile⁴⁹. Basti considerare, infatti, come il principale strumento di diritto dell'Unione relativo alla circolazione delle sentenze – e, cioè, il Regolamento (CE) 44/2001

⁴⁶ Vedi *supra* par. 1 e nota n. 8.

⁴⁷ Vedi, anche per riferimenti, *supra* par. 2.

⁴⁸ Vedi, anche per riferimenti, *supra* par. 2.

⁴⁹ SALERNO, *Competenza giurisdizionale*, cit., 912 ss.

–, agli artt. 43 ss., per quanto riguarda le modalità procedurali della suddetta seconda fase, individui il giudice competente ed alcune regole essenziali prescrivendo, per il resto, solo che il ricorso venga esaminato «secondo le norme sul procedimento in contraddittorio» (art. 43, 2° comma, Regolamento (CE) 44/2001) e che venga deciso «senza indugio» (art. 45, 1° comma, Regolamento cit.)⁵⁰. Quindi, niente impedisce, in linea teorica, che la disciplina del procedimento sommario di cognizione – ove il principio del contraddittorio è garantito – possa essere utilizzata anche per la seconda fase del procedimento di *exequatur* prevista dal Regolamento (CE) 44/2001.

Ma, ci rendiamo conto che, con tali argomentazioni, operiamo ad un livello di astrazione sicuramente eccessivo visto che non ci risulta che problematiche del genere si siano poste, sino ad oggi, nella prassi.

D'altro canto, tale problematica, almeno per quanto riguarda i regimi speciali posti da atti dell'Unione europea, potrebbe a breve rivelarsi non più attuale se si realizzano compiutamente quegli orientamenti strategici già ora presenti con riferimento ad alcuni provvedimenti giurisdizionali e ribaditi, in chiave generale, dal Consiglio europeo con il Programma di Stoccolma. Orientamenti che, nella nostra materia, puntano ad una definitiva ed integrale abolizione delle procedure intermedie di *exequatur* per gran parte delle decisioni giudiziarie in materia civile emesse da giudici di Stati membri⁵¹. Di qui l'*iter* di riforma del Regolamento (CE) n. 44/2001 avviato dalla Commissione UE nel 2010⁵² che, appunto, pre-

⁵⁰ Per un'analisi sull'interrelazione tra i vari livelli normativi e, in particolare, tra diritto dell'Unione europea nella materia qui trattata e principi CEDU v. SALERNO, *op. cit.*, 904 ss.

⁵¹ Il Consiglio europeo ha utilizzato i poteri di definizione degli orientamenti strategici della normativa dell'Unione in questa materia – ora esplicitamente riconosciuti dall'art. 68 TFUE – adottando, durante la sessione di Bruxelles del 10 – 11 dicembre 2009 per il periodo 2010-2014, il Programma di Stoccolma (in *GUUE* C 115 del 4 maggio 2010, 1 ss.) al quale è seguito il relativo piano d'azione predisposto dalla Commissione UE e oggetto di comunicazione del 20 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni (COM/2010 171 def., in http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation).

⁵² Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 14 dicembre 2010 (COM/2010/0748 def., in http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=it&numdoc=52010PC0748).

vede l'abolizione dei termini nel canonicismo riguardando i ricorsi – sostituito da un sistema di decisioni emesse in un unico procedimento.

È, quindi, da ritenere che la disciplina attuale, in materia di decisioni emesse in un unico procedimento, non sia in linea con l'Unione europea.

Abstract

Il d.lgs. 1° agosto 2010, n. 115, recante le regole del «procedimento sommario di cognizione» in materia di decisioni emesse in un unico procedimento, è in linea con l'Unione europea. Il libro qui recensito, che tratta della competenza giurisdizionale del giudice di primo grado, è di grande utilità per il giudice di primo grado, in quanto espone le regole del «procedimento sommario di cognizione» in materia di decisioni emesse in un unico procedimento, in Italia, e accanto alla disciplina attuale, espone gli obblighi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia civile, anche se non è presente la disciplina interna sul diritto di opposizione alle decisioni emesse in un unico procedimento. L'art. 117, 1° comma, della Costituzione, in materia di cooperazione internazionale, è in particolare, in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, di grande utilità per il giudice di primo grado, in quanto espone le regole del «procedimento sommario di cognizione» in materia di decisioni emesse in un unico procedimento, in Italia, e accanto alla disciplina attuale, espone gli obblighi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia civile, anche se non è presente la disciplina interna sul diritto di opposizione alle decisioni emesse in un unico procedimento.

⁵³ Sul processo sommario di cognizione, cfr. LATA, *Recasting* della disciplina attuale in materia di decisioni emesse in un unico procedimento, in *RIATTI, FRIGO e*

vede l'abolizione della procedura di *exequatur* per tutte le decisioni rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento – a eccezione delle decisioni riguardanti casi di diffamazione o di «ricorso collettivo risarcitorio» – sostituendo la suddetta procedura con altri rimedi esperibili dal convenuto in casi eccezionali⁵³.

È, quindi, opportuno rinviare ulteriori considerazioni sull'ultima questione esaminata a quando la prassi avrà fornito le prime indicazioni in merito e, soprattutto, a quando l'*iter* di riforma dei principali atti dell'Unione europea in questa materia si sia completato.

Abstract

Il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha modificato il procedimento di *exequatur* vigente in Italia stabilendo che tale procedimento vada celebrato secondo le regole del «rito sommario di cognizione» previste dal capo III *bis* del titolo I del libro quarto del Codice di procedura civile. Resta, comunque, ferma la competenza in unico grado di merito della Corte d'appello del luogo di attuazione del provvedimento straniero. Questa riforma fa emergere alcuni evidenti criticità sulle quali l'Autore si sofferma sia ai fini dell'interpretazione letterale della nuova disciplina, sia ai fini di una corretta ricostruzione sistematica del quadro generale di riferimento. Tale quadro, infatti, risulta molto articolato perché, in Italia, in materia di *exequatur*, devono essere debitamente considerate, accanto alla disciplina comune, le varie discipline speciali poste in attuazione di obblighi internazionali e/o le discipline – comunque vincolanti per le autorità giudiziarie italiane – poste dall'Unione europea; discipline queste che godono tutte, anche se a vario titolo, di una forza di incidenza privilegiata sulla normativa interna o per effetto del principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale o per effetto dei principi ormai (dal 2001) consacrati nell'art. 117, 1° comma, Cost. Come è noto, infatti, tali ultimi principi comportano, *in primis*, un obbligo di interpretazione conforme e, in caso di antinomia irresolubile sul piano interpretativo, l'illegittimità costituzionale delle norme interne «comuni» eventualmente in conflitto con gli «obblighi internazionali» o con l'«ordinamento comunitario». Di qui la trattazione dei vari profili indicati e, in particolare, del problema della ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti di *exequatur* che saranno emessi dalle corti d'appello italiane sulla base della nuova disciplina processuale.

⁵³ Sul processo di riforma indicato nel testo v. ampiamente, POCAR, VIARENGO e VILATA, *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, *passim* e, in particolare, con riferimento alla materia qui analizzata, nella quinta parte, i contributi di S.M. CARBONE, PFEIFFER, BARIATTI, FRIGO e DE CRISTOFARO.

Legislative Decree 1 September 2011, n. 150, has changed the *exequatur* procedure in force in Italy stating that this procedure should be celebrated according to the rules of the «rite summary of cognition» under Chapter III bis of Title I of Book IV of the Civil Procedure Code. It remains, however, the competence in a single grade of the Court of Appeals with jurisdiction on the place of implementation of the foreign decision. This reform brings some obvious difficulties on which the author focuses both for the literal interpretation of the new regulations and to ensure proper systematic reconstruction of the general framework. This framework, in fact, is very complex because, in Italy, in the area of *exequatur*, should be duly taken into account, in addition to the common regulation, the various special regulations posed as implementation of international obligations and / or regulations – still binding for the Italian courts – posed by the European Union; all enjoying these regulations, although for different reasons, a force of privileged incidence on internal legislation in force of the principle of primacy of EU law over national law or as a result of the principles now (since 2001) consecrated in the art. 117, 1st co., Const. As is known, in fact, these principles will last, first and foremost, an obligation of conforming interpretation and, in the case of unresolvable antinomy in terms of interpretation, the unconstitutionality of the internal «common» rules that may be in conflict with the «international obligations» or with «Community law». Hence the discussion of the various profiles indicated and, in particular, the problem of appeal to the Supreme Court for the judicial decisions that will be issued by the Italian Courts of Appeal on the basis of the new procedural rules.

INUTILIZ ACQUISI ED A

SOMMARIO: I. E
Ambito di opera
stro ordinamenti
mezzi di prova (c
al tema in esame

1. *Introdu*
imposto agli
mento di mec
dano diversar
nistrazione d
moniare nel p
e commercial
mento di mec
a) ciò sia nec
dello Stato m
per assicurare
scongiorare u
oppure b) la c
mediazione si
tale accordo».

L'art. 7, pa
la previsione d